

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURA, BUONFIGLIO, ALEMANNO, DONADI, ASTORE, BELISARIO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BORGHESI, BRIGUGLIO, CASTELLANI, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIULIO CONTI, COSENZA, COSTANTINI, DE CORATO, EVANGELISTI, FILIPPONIO TATARELLA, FRASSINETTI, GERMONTANI, HOLZMANN, JANNONE, LAMORTE, LANDOLFI, LO PRESTI, MINASSO, MISITI, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, LEOLUCA ORLANDO, PALOMBA, PATARINO, PEDICA, ANTONIO PEPE, PORFIDIA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAZZI, ROSITANI, SCALIA, TREMAGLIA, ULIVI**

Disposizioni per il contenimento della spesa degli organi istituzionali e per la trasparenza delle attività di rappresentanza politica, sindacale e di relazione istituzionale

*Presentata il 5 ottobre 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si suddivide in due titoli: nel titolo I sono indicate misure di contenimento della spesa degli organi istituzionali e dei rimborsi elettorali e nel titolo II sono previste norme che mirano a garantire la democraticità e la partecipazione nei partiti politici e nei sindacati nonché la trasparenza nelle attività di relazione istituzionale.

Il titolo I, recante disposizioni per il contenimento della spesa degli organi istituzionali, è suddiviso in cinque capi.

Al capo I sono introdotti limiti ai rimborsi elettorali, prevedendo che essi debbano essere parametrati in relazione al numero degli elettori che effettivamente hanno esercitato il diritto di voto e, in caso di scioglimento anticipato, in proporzione alla frazione di anno trascorsa.

Viene individuato in dodici il numero dei Ministri con portafoglio, in cinque quello dei Ministri senza portafoglio ed è introdotta una specifica previsione che limita, in ogni caso, a sessantadue il numero massimo dei componenti del Governo. In attuazione dell'articolo 95 della Costituzione si è operata una riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene trasformata in una struttura a supporto diretto del Presidente del Consiglio dei ministri con competenza limitata ai rapporti con il Parlamento, con le istituzioni europee e con il sistema delle autonomie, nonché di compiti di coordinamento dell'attività normativa ed economica del Governo.

Nell'ambito delle amministrazioni centrali e locali dello Stato si prevede: una nuova disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; il blocco degli automatismi stipendiali e la decurtazione del 30 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento; un controllo sulla spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e per i rimborsi e una nuova definizione delle indennità parlamentari.

L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, istituita al capo IV del titolo II, inoltre, fornisce, in via preventiva, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, un parere obbligatorio in ordine alla congruità della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e dei rimborsi elettorali, avendo come parametro la media dell'analogha spesa sostenuta dagli Stati membri dell'Unione europea, rapportata al prodotto interno lordo (PIL) italiano.

Il capo II detta norme sugli enti locali, da un lato, riducendone il numero e i costi di funzionamento e dall'altro, dando una più concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Le norme, la cui entrata in vigore è prevista già dalle prossime elezioni, prevedono la riduzione del numero degli

assessori e dei consiglieri comunali e provinciali.

Sono decurtate del 15 per cento le indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dei presidenti delle province; è, altresì, previsto il divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza e sono contenuti i rimborsi per gli amministratori che dovranno necessariamente documentare le spese sostenute.

Si è voluto, con una norma ai limiti della costituzionalità, creare un effetto dissuasivo all'istituzione di nuove province — non potendo con legge ordinaria sopprimere quelle esistenti — subordinandone l'istituzione e la gestione al finanziamento da parte dei cittadini residenti.

Presso i comuni e le province è, inoltre, eliminata la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed è soppressa la figura del direttore generale; con quest'ultimo intervento, in particolare, si è inteso eliminare il fenomeno della sovrapposizione, affatto funzionale e certamente costosa, tra direttore generale e segretario comunale.

Il capo III contiene disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica.

Si è introdotta una disciplina maggiormente restrittiva per la gestione e per l'affidamento dei servizi pubblici. In ossequio al citato principio di sussidiarietà orizzontale, la gestione diretta da parte degli enti pubblici — fatto salvo il caso della gestione delle risorse idriche e dei servizi integrati — è subordinata alla dimostrazione effettiva della convenienza economica della scelta compiuta alla luce dell'assenza nel mercato di soggetti privati.

Ai consigli di amministrazione nelle società a totale partecipazione pubblica è sostituito un amministratore unico ed è fissato a tre il numero massimo dei consiglieri nelle società a capitale prevalentemente pubblico.

Sono stabiliti tetti per i compensi del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate dal

Ministero dell'economia e delle finanze e dagli enti locali.

Il capo IV sopprime le comunità montane e mette in liquidazione l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Società Sviluppo Italia Spa).

Il capo V, infine, detta disposizioni in materia di detrazioni d'imposta per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici.

In dettaglio, si è inteso uniformare gli importi massimi detraibili dalla tassazione delle elargizioni per i partiti e movimenti politici e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operando, per i primi, un consistente abbattimento (pari al 50 per cento) e, per le seconde, un altrettanto consistente innalzamento (fino a 50.000 euro) delle somme detraibili, prevedendo — come per i partiti e movimenti politici — che tale detrazione possa applicarsi anche alle liberalità effettuate, a favore delle ONLUS, da persone giuridiche.

Il titolo II contiene norme per la trasparenza delle attività di rappresentanza politica, sindacale e di relazione istituzionale.

Il capo I riguarda i partiti politici.

La proposta di legge si inserisce nel solco di un lungo dibattito sull'articolo 49 della Costituzione e anticipa un processo di trasformazione già in atto a livello europeo: l'istituzionalizzazione dei partiti. Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, infatti, pone per i partiti politici europei precisi requisiti quanto al riconoscimento della personalità giuridica e all'attuazione dei principi di democrazia interna.

Si è inteso, pertanto, con le presenti disposizioni accrescere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali promuovendo regole democratiche.

La proposta di legge prescrive l'adozione di uno statuto, cui è data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e una serie di «requisiti minimi», tali da garantire l'adozione e il rispetto del metodo democratico nello spi-

rito dell'articolo 49 della Costituzione, tra i quali: le modalità di elezione degli organi dirigenti e di convocazione dei congressi; le procedure per la pubblicazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione; la previsione di un comitato di garanzia.

Riveste portata innovativa l'aver disciplinato il meccanismo di selezione di un'ampia percentuale delle candidature per le liste al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale attraverso elezioni primarie, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dai competenti organi statuari.

Per dare forza cogente a tale previsione, i partiti politici che non scelgano una parte dei candidati attraverso le elezioni primarie ovvero che non abbiano effettivamente candidato tutti i soggetti designati a seguito delle stesse, subiranno la decurtazione fino al 50 per cento dei rimborsi elettorali.

Il capo II dà attuazione all'articolo 39 della Costituzione e prevede che le associazioni sindacali, nazionali e territoriali, anche datoriali, acquistino personalità giuridica con la registrazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

È inoltre previsto che lo statuto di tali associazioni debba: assicurare un ordinamento interno a base democratica; riconoscere l'eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti; garantire la partecipazione dei medesimi alle deliberazioni sociali; contenere, infine, alcuni requisiti minimi quali l'elettività delle cariche sociali e le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

Il CNEL può revocare la registrazione qualora venga meno l'ordinamento democratico dell'associazione.

Avverso il provvedimento di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, l'associazione sindacale può richiedere il parere dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione.

Il capo III detta disposizioni in materia di attività di relazione istituzionale, af-

finché qualsiasi iniziativa o comunicazione intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti del Parlamento e del Governo si informi ai principi di pubblicità e di trasparenza.

A tale fine, presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti appositi registri nei quali sono iscritti coloro che svolgono professionalmente le attività di relazione istituzionale nonché le attività medesime.

Il capo IV, infine, riguarda l'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, più volte citata. Essa è un organo collegiale preposto al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di rappresentanza politica, sindacale e di relazioni istituzionali; ha i medesimi poteri di indagine spettanti all'autorità giudiziaria in sede penale per quanto riguarda la verifica della corrispondenza dei bilanci dei partiti politici alle norme sul finanziamento pubblico, nonché il potere di infliggere sanzioni pecuniarie di natura amministrativa in caso d'inosservanza delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici dei quali certifica i bilanci. L'Autorità, inoltre, sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni primarie; esamina preventivamente i requisiti e valuta le cause di ineleggibilità ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che tale funzione ha natura meramente consultiva, e non pregiudica in alcun modo le competenze spettanti alle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, né quelle attribuite dalla legge ad altri organi in materia di contenzioso elettorale; rende, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il parere di

conformità e congruità sulla spesa degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali; cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle organizzazioni sindacali, secondo le indicazioni ad essa fornite dal CNEL; formula pareri non vincolanti in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione delle associazioni sindacali, stabilisce i presupposti e le modalità d'iscrizione delle attività di relazione istituzionale nei citati registri istituiti presso gli Uffici di Presidenza delle due Camere e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri curandone la tenuta e l'aggiornamento.

In estrema sintesi, la presente iniziativa legislativa vuole affrontare, in modo organico, la riforma della politica e degli organi istituzionali. Oltre a operare, secondo criteri di ragionevolezza, una sensibile riduzione dei costi (che, secondo una prima stima, ammonta a circa 200 milioni di euro), essa affronta il problema della riqualificazione della spesa pubblica e dell'efficienza del sistema politico, ponendosi anche il problema della funzionalità e della democraticità dei diversi livelli di articolazione rappresentativa.

Il risparmio di ulteriori 369 milioni di euro in riferimento agli enti locali non è stato computato, attese le limitazioni del patto di stabilità interno. Non vi è dubbio, a tale proposito, che questa somma potrà essere diversamente utilizzata per altre finalità di spesa o come riduzione di entrata attraverso l'abbattimento delle tasse locali a parità dei saldi complessivi di bilancio ovvero, con un ulteriore provvedimento a modifica del patto di stabilità interno, tale somma potrà essere impiegata per operare una drastica decurtazione della spesa pubblica portando il risparmio a complessivi 569 milioni di euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### CONTENIMENTO DELLA SPESA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIM- BORSI ELETTORALI, COMPOSIZIONE DEL GOVERNO, INDENNITÀ DEI COM- PONENTI DEL GOVERNO E DEL PAR- LAMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI

#### ART. 1.

*(Disposizioni in materia  
di rimborsi elettorali).*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: « per le elezioni della Camera dei deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato »;

b) il quinto periodo è soppresso.

## ART. 2.

*(Numero dei componenti del Governo).*

1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.

2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue.

## ART. 3.

*(Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

g) il coordinamento dell'attività economica del Governo ».

2. Le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con i medesimi decreti legislativi si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

#### ART. 4.

*(Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3-bis »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine

di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli »;

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « di cui al comma 3, al comma 5-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 e al comma 5-*bis* »;

2) le parole: « e al comma 6, » sono soppresse;

2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.

#### ART. 5.

*(Controllo sulla spesa degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali).*

1. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al titolo II, capo IV, ogni anno, in via preventiva, in sede di

predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, fornisce un parere obbligatorio in ordine alla conformità e congruità della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali, avendo come parametro di riferimento la media della analoga spesa sostenuta degli Stati membri dell'Unione europea, rapportata al prodotto interno lordo (PIL) italiano. Il parere dell'Autorità è allegato al disegno di legge di bilancio.

2. Nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data.

#### ART. 6.

##### *(Indennità parlamentari).*

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei membri del Parlamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni

riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

5. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: « possono altresì » sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: « è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata ».

6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.

#### ART. 7.

*(Automatismi stipendiali).*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

2. Fino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato ai sensi di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

*(Indennità e rimborsi dei Ministri).*

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei

Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto il rimborso per le spese di trasporto e di viaggio previsto per i deputati e per i senatori.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI

#### ART. 9.

*(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).*

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo, arrotondato aritmeticamente » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto » e le parole: « sedici unità » sono sostituite dalle seguenti: « dodici unità »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

#### ART. 10.

*(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).*

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 100.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 250.000 abitanti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Sono organi di governo della circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente.

2-ter. Il consiglio circoscrizionale è composto dal presidente e da:

a) 25 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) 18 membri, nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

2-*quater*. Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore a un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La popolazione residente in ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a 60.000 abitanti ».

#### ART. 11.

*(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).*

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — *(Composizione dei consigli).*  
— 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

g) da 20 nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

#### ART. 12.

*(Applicazione delle nuove disposizioni relative alla composizione delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, nonché alle circoscrizioni).*

1. Le disposizioni degli articoli 47, 17 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come, rispettivamente, modificati e sostituito dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale o provinciale successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

## ART. 13.

*(Riduzione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, dei sindaci, dei presidenti delle province e dei consiglieri circoscrizionali, comunali e provinciali).*

1. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, sono ridotti nella misura del 15 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge i seguenti emolumenti:

*a)* le indennità di funzione mensile spettanti ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e ai presidenti delle province;

*b)* le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alla lettera *a)* in ragione della carica rivestita.

2. Sono ridotte nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità di funzione mensile spettanti ai sindaci di comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

## ART. 14.

*(Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità).*

1. All'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 4 è abrogato;

*b)* al comma 5, le parole: « ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna » sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole: « Le indennità di funzione » è inserita la seguente: « non », dopo le parole: « gettoni di presenza » è inserita la seguente: « anche » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale caso l'interessato opta per la percezione di una delle due tipologie di indennità »;

d) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) articolazione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province e degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 70 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio fra enti locali »;

e) al comma 11, le parole: « incrementati o » e il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

#### ART. 15.

*(Modifica dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborso delle spese di viaggio).*

1. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *(Rimborso delle spese di viaggio).* — 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione rilasciata con delibera consigliare, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ».

#### ART. 16.

*(Finanziamento dell'istituzione di nuove province).*

1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia nella forma di un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione, nonché alla gestione del medesimo ente.

2. La tassa di scopo prevista dal comma 1 è istituita con la legge istitutiva della nuova provincia.

3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso relativi alla tassa di scopo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia relative all'IRPEF.

## ART. 17.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione della figura del direttore generale presso i comuni e le province).*

1. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, primo periodo, le parole da: « , salvo quando » fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) la lettera e) è abrogata.

2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 » sono sostituite dalle seguenti: « le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97 ».

3. L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

## ART. 18.

*(Abrogazione dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione degli incarichi dirigenziali conferiti, presso comuni e province, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione).*

1. L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

## ART. 19.

*(Modifiche all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali e di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale).*

1. All'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* I soggetti di cui al comma 5, lettera c), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno dell'ente locale azionista »;

b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

« *5-quater.* Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera c), gli enti locali devono preventivamente assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 5, lettera c), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.

*5-quinquies.* In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le deliberazioni degli enti locali con le quali si stabilisce di avvalersi dei soggetti di cui al comma 5, lettera c), devono comprovare l'effettiva convenienza economica della scelta, esplicitare le relative motivazioni di pubblico interesse e, comunque, dimostrare che la scelta è dettata dall'effettiva assenza nel mercato e nel privato sociale di soggetti in grado di soddisfare il suddetto interesse, fatta salva la gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

5-*sexies*. Le selezioni per l'assunzione del personale da parte dei soggetti di cui al comma 5, lettera c), sono effettuate nel rispetto dei principi generali di massima trasparenza, efficienza ed economicità stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti per le pubbliche amministrazioni ».

ART. 20.

*(Società a partecipazione pubblica).*

1. Il consiglio di amministrazione delle società a capitale interamente pubblico è sostituito da un amministratore unico.

2. Il consiglio di amministrazione delle società a capitale prevalentemente pubblico non può essere composto da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

3. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate non può superare l'importo di 500.000 euro, a cui può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che è corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'intera collettività nazionale.

4. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico non può essere superiore al 70 per cento dell'indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore

quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore, rispettivamente, al 70 e al 60 per cento dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari di ciascuna società, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della stessa società.

5. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

6. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 5 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

7. Tutte le delibere di assunzione di partecipazioni devono essere pubblicate

sul sito istituzionale dell'ente e devono preventivamente essere trasmesse alla competente procura regionale della Corte dei conti.

8. Le società a partecipazione pubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apportano le necessarie modifiche statutarie al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati.

#### CAPO IV

### SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA

#### ART. 21.

*(Soppressione delle comunità montane).*

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, sono conferite alle province, ovvero, qualora costituite, alle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

ART. 22.

*(Liquidazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).*

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata « Agenzia », è posta in liquidazione a decorrere dal 31 dicembre 2007. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il commissario liquidatore, che deve chiudere le procedure di liquidazione entro sei mesi dal conferimento dell'incarico.

2. Il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conservando, presso le strutture di nuova assegnazione, lo stato giuridico ed economico in godimento.

3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica l'amministratore delegato e i membri degli organi della soppressa Agenzia comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

4. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del presente articolo sono trasferite in un fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli interventi tesi allo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriali e imprenditoriali nei settori produttivi e nei sistemi territoriali, nonché alla promozione della competitività e delle potenzialità attrat-

tive dei territori, nel rispetto dei principi vigenti in materia di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate fissati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO IN FAVORE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

#### ART. 23.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *i-bis*), le parole: « per importo non superiore a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 50.000 euro »;

b) al comma 1-*bis* le parole: « importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « un importo non superiore a 50.000 euro ».

2. All'articolo 78, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazione d'imposta per oneri, le parole: « lettera *i-ter*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *i-bis*) o lettera *i-ter*) ».

## TITOLO II

TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ DI  
RAPPRESENTANZA POLITICA, SINDA-  
CALE E DI RELAZIONE ISTITUZIONALE

## CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PARTITI POLITICI

## ART. 24.

(*Natura giuridica dei partiti politici*).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

## ART. 25.

(*Statuto*).

1. Nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico adotta un proprio statuto con atto pubblico. Lo statuto e ogni sua eventuale modificazione, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, entro un mese dalla data d'iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione dell'eventuale modificazione. Lo statuto è depositato presso il Segretario dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV, cui deve essere comunicata anche ogni eventuale modificazione.

2. L'adozione dello statuto, nel rispetto dei criteri disposti dal presente articolo, e la pubblicazione dello stesso e di ogni sua eventuale modificazione nella *Gazzetta Ufficiale* sono condizioni necessarie per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie e alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno

1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti e le loro competenze;

b) le modalità di elezione degli organi dirigenti e di convocazione dei congressi;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

e) le procedure per la pubblicazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;

f) le norme che regolano compiti, funzionamento e composizione del comitato di garanzia che, comunque, deve essere composto da persone non dipendenti dal partito e da almeno un professionista di indiscussa moralità e indipendenza, dotato di specifica e comprovata esperienza in materie giuridiche o economiche e iscritto da almeno venti anni ai relativi albi professionali o da un membro a riposo della magistratura ordinaria amministrativa o contabile;

g) le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore al 30 per cento;

h) il limite massimo di mandati elettorali ovvero di incarichi interni al partito che ciascun iscritto può ricoprire, incluse le eventuali deroghe;

i) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali;

l) i criteri e le modalità per richiedere l'iscrizione al partito, la cui quota di associazione deve essere versata individualmente;

m) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;

o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni.

#### ART. 26.

##### *(Selezione delle candidature).*

1. La selezione delle candidature, per una percentuale non superiore al 50 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento delle candidature riferite al numero massimo consentito per le liste di candidati a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e al Parlamento nazionale, avviene attraverso elezioni primarie, da effettuare almeno novanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le suddette cariche. La selezione attraverso elezioni primarie è disposta anche per la definizione delle candidature per la carica di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei candidati di cui al presente comma può avvenire sia all'interno di coalizioni, sia autonomamente all'interno di ogni singolo partito politico.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui al comma 1 devono essere previste in appositi regolamenti adottati dai competenti organi statuari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV. Il Presidente dell'Autorità, accertata la conformità dei regolamenti alle disposizioni del presente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'organizzazione della consultazione elettorale è effettuata a cura e a spese dei partiti politici interessati, anche attraverso le risorse provenienti dall'apposita sottoscrizione alle elezioni primarie, ed è gestita dagli organi nazionali del partito. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un rappresentante nominato dall'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze.

4. I rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché le agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, sono decurtati del 50 per cento per i partiti politici che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui al comma 1 mediante elezioni primarie, ai sensi del presente articolo, ovvero che non hanno effettivamente candidato tutti i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie.

5. È fatto obbligo di depositare le liste degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze.

6. Per ciascuna competizione elettorale, ogni elettore può esprimere la propria preferenza nel corso delle consultazioni primarie riferibili alle candidature di un solo partito politico e della coalizione di appartenenza dello stesso.

## CAPO II

### ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE

#### ART. 27.

*(Registrazione dei sindacati).*

1. I lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro possono costituire libere associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi.

2. In attuazione all'articolo 39 della Costituzione, le associazioni sindacali, nazionali e territoriali di cui al comma 1 devono richiedere, con apposita domanda, la registrazione al CNEL, che provvede secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 29 della presente legge.

3. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze di cui al capo IV cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL.

4. Le associazioni sindacali acquistano personalità giuridica dalla data della registrazione.

#### ART. 28.

##### *(Requisiti per la registrazione).*

1. Ai fini della registrazione al CNEL, prevista dall'articolo 27, comma 2, le associazioni sindacali devono dotarsi di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica.

2. Lo statuto deve riconoscere eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti e garantire la partecipazione dei medesimi alle deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto.

3. Lo statuto deve altresì stabilire:

a) l'elettività delle cariche sociali da attuare mediante voto segreto;

b) le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri;

c) le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli iscritti;

d) le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno, del bilancio consolidato;

e) la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea degli iscritti e la possibilità di convocazioni straordinarie;

f) l'adozione, da parte dell'assemblea degli iscritti, di deliberazioni relative all'adesione dell'associazione a un'associa-

zione complessa, alle modificazioni dello statuto e alla determinazione dei contributi associativi.

ART. 29.

*(Concessione e revoca della registrazione).*

1. Il CNEL, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'associazione sindacale, presentata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, concede o rifiuta la registrazione.

2. La mancata decisione entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accoglimento della domanda.

3. Il CNEL può revocare la registrazione qualora accerti il venire meno delle condizioni per la registrazione medesima o la sussistenza di gravi violazioni delle norme statutarie tali da ledere l'ordinamento democratico dell'associazione.

4. In caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, l'associazione sindacale che intende reiterare l'istanza di registrazione o impugnare il diniego o la revoca può chiedere all'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze di cui al capo IV parere non vincolante in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNEL istituisce al proprio interno, con regolamento, un apposito comitato al quale è demandato l'esercizio delle funzioni previste dal presente capo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE

ART. 30.

*(Disciplina dell'attività di relazione istituzionale).*

1. L'attività di relazione istituzionale, definita ai sensi del comma 2, svolta nei confronti del Parlamento e del Governo si

informa ai principi di pubblicità e di trasparenza.

2. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti dei membri del Parlamento e del Governo.

3. Non costituiscono attività di relazione istituzionale ai sensi del comma 2:

a) le attività svolte per fini di interesse pubblico o di carattere umanitario;

b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

4. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni.

5. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, continuativamente o in modo prevalente nell'ambito di un rapporto autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso i membri del Parlamento o del Governo interessi privati, deve richiedere l'iscrizione nei relativi registri istituiti ai sensi del comma 4.

6. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive com-

petenze, stabiliscono i presupposti e le modalità di iscrizione nel relativo registro di cui al comma 4, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo attinente al medesimo registro.

7. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, di cui al comma 5, senza essere iscritto nei registri istituiti ai sensi del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

8. Nei casi previsti dal comma 7 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 5.

9. Le sanzioni previste dai commi 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità istituita dall'articolo 31, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando hanno notizia di una violazione.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza di cui al comma 1 per l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

#### CAPO IV

### AUTORITÀ PER LA TRASPARENZA DELLE RAPPRESENTANZE

#### ART. 31.

*(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze. Natura e composizione).*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di seguito denominata « Autorità », preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di rappresentanza politica e sindacale.

2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da cinque membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria, designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte costituzionale, uno dal Presidente della Corte di cassazione, uno dal Presidente della Corte dei conti e due dai Presidenti della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.

4. L'Autorità è presieduta dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi del comma 2 e dura in carica sette anni. I membri dell'Autorità non sono riconfermabili e non possono essere eletti al Parlamento nazionale o quali membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.

5. I membri dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri dell'Autorità è parificata a quella dei giudici costituzionali.

6. L'Autorità, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 32, si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Essi sono tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative nel corso della loro attività presso la medesima Autorità.

## ART. 32.

*(Funzioni).*

1. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci presentati ai sensi della lettera a) alle norme vigenti sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro certificazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla autorità giudiziaria in sede penale, nonché i poteri previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) garantisce il rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge, anche attraverso la previsione di disposizioni generali a garanzia del sistema, a cui tutti i partiti politici hanno l'obbligo di attenersi. In caso di violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie;

d) sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui all'articolo 26, nominando propri rappresentanti in grado di presenziare alle operazioni elettorali;

e) esamina preventivamente i titoli di ammissione e valuta le cause d'ineleggibilità previste dalla normativa vigente per l'elezione a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o membro del Parlamento nazionale, alla carica di pre-

sidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, segnalando ai partiti e movimenti politici eventuali cause ostative alle candidature;

f) rende, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il parere di conformità e congruità della spesa di cui all'articolo 5, comma 1;

g) cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 3;

h) ove richiesto dall'associazione sindacale, formula pareri non vincolanti in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione in caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 4;

i) stabilisce i presupposti e le modalità d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 30, comma 4, curandone la tenuta e l'aggiornamento, e determina le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo d'iscrizione e di ogni altra disposizione.

### ART. 33.

*(Organizzazione e funzionamento).*

1. L'Autorità, con regolamento adottato con delibera collegiale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dall'Autorità entro il

31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 34.

*(Delega al Governo per il riordino del sistema delle autorità amministrative indipendenti).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del numero complessivo delle autorità amministrative indipendenti e la razionalizzazione e l'accorpamento delle loro competenze.

